

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 635-A

Relazione orale
(Relatore SALVI)

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema
di ordinamento giudiziario

presentato dal Ministro della giustizia

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2006

INDICE

Disegno di legge, testo d’iniziativa governativa e testo proposto dalla Commissione	<i>Pag.</i> 3
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1° marzo 2007.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: «entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° giugno 2007».

Art. 3.

1. Fino al 28 febbraio 2007 si applica il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del **31 luglio 2007**.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: «entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il **31 ottobre 2007**».

Art. 3.

1. Fino al **30 luglio 2007** si applica il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Art. 4.

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

luglio 2005, n. 150».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico